



COMUNE DI SULZANO

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice ente 10419	
DELIBERAZIONE N. 46 DEL 20/12/2018	

COPIA

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

ADUNANZA ORDINARIA - seduta pubblica

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SULZANO (EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016)

L'anno **duemiladiciotto** addì **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **18:30**, nella Sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Presenti	Assenti
1	PEZZOTTI PAOLA	X	
2	BIANCHINI GIUSEPPE	X	
3	BETTONI PIERANGELO	X	
4	BORGHESI MATTEO	X	
5	GESA LUCIANO	X	
6	BELLOMETTI PAOLO	X	
7	BOTTANELLI IDA		X
8	LAZZARONI CLELIA	X	
9	ORIZIO AURORA		X
10	NAVIONI TIZIANO	X	
11	TONONI EZIO	X	
		Presenti: 9	Assenti: 2

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale, GIOVANNI STANZIONE , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il/la DR.SSA PAOLA PEZZOTTI, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI SULZANO (EX ART.20 DEL D.LGS.175/2016)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco inizia la sua relazione accennando alla riunione del 7 Dicembre 2018 in Cogeme, elenca poi le società partecipate e motiva la scelta di alienare le quote di Cogeme, dismissione dello 0,08% (€ 3372,80)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23

settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Sulzano, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 04.10.2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sulzano e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTA la nota prot. 7020 del 19.12.2018 del Revisore dei Conti, che comunica la decisione di non emettere parere sulla delibera in quanto non obbligatorio;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Amministrativa e Contabile in ordine alla regolarità tecnica e in ordine alla regolarità contabile;

Con n. 8 voti favorevoli, nessun contrario e n.1 astenuto su un totale di N. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2017 delle società in cui il Comune di Sulzano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede un nuovo piano di razionalizzazione con la cessione della quota di partecipazione nella società Cogeme s.p.a.;
3. Di approvare il nuovo piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sulzano come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
5. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
6. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 8, nessun contrario e

n.1 astenuto su un totale di N. 9 consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 20/12/2018

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità contabile ai sensi degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs.
18.08.2000 n. 267.

Il responsabile del Servizio Finanziario
F.to PAOLA PEZZOTTI

Data 20/12/2018

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to DR.SSA PAOLA PEZZOTTI

Il Segretario Comunale
F.to GIOVANNI STANZIONE

ATTESTAZIONE DI COPIA CONFORME

Ai sensi dell'articolo 18 DPR 28 dicembre 2000, numero 445, io Segretario comunale attesto che la copia presente è conforme al verbale originale depositato presso la segreteria dell'ente.

Sulzano li,

Il Segretario Comunale
GIOVANNI STANZIONE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'/ESEGUIBILITA'

Visto l'articolo 134, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267, io Segretario comunale certifico che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile con il voto espresso della maggioranza dei componenti della Giunta comunale (art.134, comma 4 D. Lgs. n.267/2000).
Sulzano li, 20/12/2018

Il Segretario Comunale
F.to GIOVANNI STANZIONE

COMUNE DI SULZANO

Provincia di Brescia

Revisione ordinaria delle partecipazioni 2018

Aggiornamento del piano di razionalizzazione 2017
d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 –art. 20

Sommario

– Introduzione generale	3
1. Premessa normativa.....	3
2. Piano operativo e revisione straordinaria.....	5
3. Organismi coinvolti	8
II – Le partecipazioni dell’ente.....	9
1. Le partecipazioni societarie.....	9
2. Altre partecipazioni e associazionismo	12
III – Ricognizione delle partecipazioni.....	13
Cogeme S.p.A.	13
1.1 LGH S.p.A.....	16
1.2 COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI s.r.l.	16
1.3 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l.	16
1.4 GANDOVERE DEPURAZIONE	16
s.r.l.....	16
1. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. e Acque Bresciane s.r.l.	17
3. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.	20
4.Sviluppo turistico del Lago d’Iseo S.p.A.	23
4.– Valutazioni e conclusioni.....	26

1. Premessa normativa

Dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) aveva imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che potesse produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali dovevano avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permettesse di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indicava i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

L’8 settembre 2016, in Gazzetta Ufficiale n. 210, è stato pubblicato il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “**Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica**”. In conformità ai principi ed ai criteri direttivi stabiliti dalla legge delega, n. 124/2015, il provvedimento in esame attua un coordinamento tra le diverse e numerose disposizioni che si sono succedute nel tempo in materia di società a partecipazione pubblica.

In particolare, il decreto interviene risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, di cui all’art. 18 della citata legge n. 124/2015, attraverso i seguenti principali interventi:

- l’ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all’ipotesi di costituzione della

società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 4, 5, 23 e 26);

- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica ed acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi (art. 11);
- la definizione delle responsabilità (art. 12);
- la definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie delle società partecipate (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa, e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e, ove ricorrano i presupposti, sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società in *house* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (art. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento con la legislazione vigente (art. 27 e 28).

2. Piano operativo e revisione straordinaria

Il comma 612 della legge 190/2014 prevedeva che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, *“in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”*, definissero e approvassero, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

L'art. 24 del d.lgs. 175/2016 prevede che ciascuna pubblica amministrazione effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, ossia 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate, in quanto non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2.

Alla luce delle disposizioni normative succitate, pertanto, le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni sono:

1. **Vincolo di scopo istituzionale** previsto dall'art. 4. Riprendendo quanto già sancito dall'art. 3 comma 27 della legge n. 244/2007, (finanziaria 2008) la disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, detenere partecipazioni o acquistare o mantenere società aventi ad oggetto attività di produzioni di beni e servizi **non strettamente necessarie alle proprie finalità istituzionali**. Fermo restando quanto detto, il comma 2, prevede espressamente che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società ovvero mantenere o acquistare partecipazioni solo per le sotto elencate attività:
 - a) **Produzione di un servizio di interesse generale**, inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi stessi;
 - b) **Progettazione e realizzazione di un'opera in base ad un accordo di programma fra pubbliche amministrazioni** e, ove opportuno attraverso la costituzione di una società pubblica di progetto, senza scopo di lucro, anche consortile, partecipata dai soggetti aggiudicatori e dagli altri soggetti pubblici interessati (art. 193 del d.lgs. n. 50/2016, c.d. nuovo codice appalti);
 - c) **realizzazione e gestione di un'opera pubblica o di un servizio di interesse generale** mediante la costituzione di società mista, avente ad oggetto esclusivo l'attività inerente l'appalto o la concessione, con imprenditore privato selezionato mediante procedura ad evidenza pubblica a c.d. doppio oggetto (sottoscrizione o acquisto partecipazione quote societarie da parte del privato e contestuale affidamento del contratto di appalto o concessione), avente

quota di partecipazione non inferiore al 30% del capitale;

- d) **Autoproduzione di beni e servizi strumentali all'ente o enti pubblici partecipanti;**
- e) **Servizi di committenza**, incluse quelle ausiliarie, a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni dello Stato; enti pubblici territoriali; altri enti pubblici non economici; organismi di diritto pubblico; associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (art. 3, c.1, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016).

2. **Oneri di motivazione analitica** previsti dall'art. 5, commi 1 e 2. La norma prevede che la delibera inerente la costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche mista, ovvero inerente l'acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte delle pubbliche amministrazioni in società già costituite, **deve essere motivata sia rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali ed alle attività ammesse** (succitato articolo 4 del decreto) sia rispetto alle ragioni e finalità che giustificano la scelta. La motivazione deve essere fornita anche rispetto alla **convenienza economica ed alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato**, anche rispetto agli aiuti di Stato. Tale delibera è sottoposta a forme di consultazione pubblica, (c. 2) ed è inviata, per fini conoscitivi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ed all'Autorità Garante della concorrenza e del mercato (c. 3) che può esercitare i propri poteri di legge.

3. **Insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2**, ovvero:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro¹;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4

¹ Il decreto attuativo alla riforma prevede per il periodo transitorio 2017-2019 che possono essere mantenute le partecipazioni in enti che abbiano conseguito un fatturato medio di almeno cinquecentomila euro nel triennio precedente.

In prima battuta il citato decreto sulle società a partecipazione pubblica prevedeva che gli Enti locali dovessero provvedere ad adottare entro il 23 marzo 2017 (c. 1) una delibera inerente la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute al 23 settembre 2016 (data di entrata in vigore del decreto) – da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti nonché alla costituenda struttura per il controllo e il monitoraggio prevista dal decreto - indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, ai sensi di quanto su indicato. L’alienazione deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione.

Tale provvedimento ricognitivo (c. 2) costituiva aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l’anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

A regime, è previsto che gli enti pubblici provvedano annualmente all’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Nel caso in cui l’atto ricognitivo (c. 5) non fosse adottato ovvero non si procedesse con l’alienazione delle partecipazioni sociali entro il succitato termine, il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro, seguendo, non solo per le società per azioni ma anche per le s.r.l., il procedimento di cui all’articolo 2437-*quater* del codice civile.

È di tutta evidenza che l’organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell’articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di “*partecipazione dell’ente locale a società di capitali*”.

Il Comune di Sulzano ha approvato con decreto del Sindaco n. 2 del 31.03.2015, ai sensi dell’art. 1 comma 612 della legge 190/2014, il Piano operativo di razionalizzazione delle partecipate.

Il Piano è stato inviato alla Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia con in data .18.04.2015;

La relazione sull’attuazione del Piano, prevista dall’art. 1 comma 612 della L. 190/2014 è stata trasmessa alla Corte dei Conti in data 05.04.2016.

La Corte dei Conti con atto n. 2538 del 19.12.2016 ha disposto l’archiviazione in relazione al piano di razionalizzazione 2015 del Comune di Sulzano, ritenendolo adeguatamente motivato.

In data 19.10.2017 il Piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate è stato trasmesso alla Corte dei Conti. Il piano è stato, inoltre, inserito sull’apposito portale del Ministero del Tesoro, predisposto oltre la scadenza del termine originario previsto per l’adozione del Piano in argomento.

3. Organismi coinvolti

SOGGETTI OGGETTO DEL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE	SOGGETTI ESCLUSI DAL PIANODIRAZIONALIZZAZIONE
SOCIETA' PARTECIPATE	AZIENDE SPECIALI
SOCIETA' CONSORTILI	ISTITUZIONI
SOCIETA' COOPERATIVE	ASSOCIAZIONI
SOCIETA' ISTITUITE SULLA BASE DI LEGGI REGIONALI O SPECIALI	FONDAZIONI
	AZIENDE CONSORTILI
	CONSORZI PREVISTI DA LEGGI SPECIALI

II – Le partecipazioni dell'ente

1. Le partecipazioni societarie

Il comune di Sulzano partecipa al capitale delle seguenti società:

	Denominazione Capitale sociale	% partecipazione	Data costituzione	Capitale sociale €	Patrimonio ultimo esercizio chiuso €	Risultato ultimo esercizio chiuso €	Valore partecipazione €	Oggetto sociale	Attività svolta per l'Ente e relativa scadenza	Tipo di partecipazione
1	Cogeme S.p.A.	0,08%	30.04.1996	4.216.000,00	80.870.406,00 ² (2016)	5.050.796,00	3.372,80	Gestione servizi pubblici locali.	Nessuna	Diretta
SOCIETA' PARTECIPATE TRAMITE COGEME SpA										
2	Acque Ovest Bresciano Due srl	0,09%	21.11.2007	15.682.526,79	33.673.724,00 (2016)	5.346.464,00	14.114,27	Gestione servizio idrico integrato	Nessuna	Diretta Indiretta
3	Cogeme Servizi Territoriali Locali Srl.	0,08%	01.11.2012	110.000,00	2.683.085,00 (2017)	10.565,00	--	Gestione riscaldamento e raffrescamento edifici pubblici	Nessuna	Indiretta

² Alla data di redazione del presente documento la Società non ha ancora adottato il bilancio d'esercizio 2017

4	Cogeme Nuove Energie S.r.l.	0,08%	15.11.2011	50.000,00	1.155.612,00	- 42.495,00	--	Realizzazione e gestione impianti energia elettrica anche da fonti rinnovabili	Nessuna	Indiretta
5	Gandovere Depurazione Srl	0,0768%	08.06.2007	25.000,00	690.604,00	624.026,00	--	Costruzione impianto depuratore acque reflue	Nessuna	Indiretta
6	Acque bresciane s.r.l.	0,050244%	24.06.2016	100.000,00	86.158,00	-13.842,00	--	Gestione servizio idrico integrato	Gestione servizio idrico integrato	Indiretta
7	Linea Group Holding Srl	0,01212 %	05.09.2006	189.494.116,00	202.723.352,00	4.507.984,00	--	Multiutility	Nessuna	Indiretta
8	A2A S.p.A.	0,00024%	02.07.1999	1.629.110.744,00	2.430.046.767,00	268.461.294	--	Multiutility	Nessuna	Indiretta
ALTRE SOCIETA' PARTECIPATE										
9	Tutela Ambientale del Sebino s.r.l.	0,98%	30.12.1994	100.000,00	15.787.925,00	5.905,00	980,00	Proprietà reti servizio idrico Gestione canoni concessione relativi	Nessuna	Diretta
10	Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	0,08%	18.10.1970	1.616.298,00	3.054.142,00	19.546,00	1.293,04	Promozione turistica zona Lago d'Iseo	Nessuna	Diretta

SOCIETA' PARTECIPATE TRAMITE SVILUPPO TURISTICO LAGO DI ISEO S.P.A

11	Cooptur Lago d'Iseo soc. coop.		1.03.1976	59.651,00	(48.375,00)	(57.202,00)		Promozione turistica per territorio e strutture associate	Nessun a	Indiretta
----	--------------------------------------	--	-----------	-----------	-------------	-------------	--	---	-------------	-----------

Non è stato indicato il valore delle partecipazioni indirette irrisorio.

2. Altre partecipazioni e associazionismo

Per completezza, si precisa che il Comune di Sulzano, oltre a far parte della Comunità Montana del Sebino bresciano, partecipa in altri organismi come di seguito indicato:

- Consorzio Forestale del Sebino bresciano, Sebinfor, con una quota pari al 10%;
- Consorzio Bacino Imbrifero Montano Valle Camonica;

L'adesione a questi organismi, essendo "*forme associative*" di cui al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), non è oggetto del presente Piano.

III – Ricognizione delle partecipazioni

Cogeme S.p.A.



13

È stata una delle prime Società per azioni dei Comuni in Italia, nata nel 1970 per metanizzare la Franciacorta e per garantire ai propri Comuni-azionisti dei servizi di pubblica utilità a prezzi contenuti e di qualità. Le quote azionarie sono totalmente detenute da 70 Amministrazioni comunali delle province di Brescia e Bergamo, dal Consorzio Comunità di Zona e dalla Comunità montana di Valle Camonica. Attualmente è una holding di varie società che garantisce i servizi idrici, energetici, ambientali ed informatici in un bacino di 400.000 abitanti.

È la società patrimoniale, che controlla una serie di società operative. Gestisce direttamente alcuni servizi, tra cui il servizio energia, l'illuminazione pubblica e i Servizi Cimiteriali.

Alcuni anni fa ha costituito LGH, Linea Group Holding, uno dei principali operatori italiani, presente con proprie società operative sul territorio bresciano, tra cui Linea Gestioni, che si occupa di raccolta e trasporto rifiuti.

Gli obiettivi strategici di Cogeme S.p.A. sono la gestione di partecipazioni in società di erogazione di servizi pubblici, la gestione dei servizi pubblici affidati, lo sviluppo della gestione associata dei servizi ai Comuni e il sostegno allo sviluppo economico-sociale del territorio.

Come già accennato Cogeme S.p.A. svolge direttamente servizi pubblici di interesse generale marginali e nessuno di essi a favore del Comune di Sulzano. Ferma la bontà e l'utilità del progetto societario, l'Amministrazione intende cedere la quota posseduta nella società stessa poiché essa non svolge direttamente nessun servizio a favore del Comune di Sulzano, il quale, come già chiarito in premessa, possiede una partecipazione diretta in Acque Ovest Bresciano Due, la quale a propria volta possiede Acque Bresciane, gestore del servizio idrico integrato. Si rileva infine che l'esigua partecipazione posseduta dall'Ente nella Società non consente di esercitare un'influenza e un controllo tali per cui si possano influenzare le scelte societarie.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2014/2016, precisando che alla data di redazione della presente relazione la società non ha ancora provveduto all'adozione del bilancio d'esercizio 2017:

COGEME SPA	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	8.735.669,00	6.578.622,00	10.163.052,00	-1.427.383,00	1.999.723,00	1.984.524,00	286.186,00	2.676.821,00	-540.687,00	3.217.508,00
2015	8.028.356,00	5.436.847,00	8.049.561,00	-21.967,00	-204.538,00	2.183.479,00	9.607,00	1.957.736,00	-362.818,00	2.320.554,00
2016	6.851.882,00	4.915.822,00	7.779.624,00	-927.742,00	1.599.440,00	4.201.235,00	--	4.872.933,00	-177.863,00	5.050.796,00

COGEME SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimionionetto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	0,00	118.298.091,00	26.909.938,00	458.699,00	82.746.467,00	21.860.925,00	44.914,00	40.486.582,00	527.840,00	5	11
2015	0,00	118.833.142,00	22.428.684,00	301.768,00	82.170.209,00	20.322.482,00	47.797,00	38.534.673,00	488.433,00	5	11
2016	0,00	104.976.964,00	23.267.151,00	283.766,00	80.870.406,00	18.928.574,00	48.918,00	28.166.534,00	513.449,00	5	11

Presidente Cda in carica: Lazzaroni Dario

Si riporta di seguito prospetto riassuntivo in ordine alla sussistenza dei requisiti per il mantenimento della partecipazione in Cogeme S.p.A. da parte del Comune di Sulzano, alla luce delle prescrizioni di cui al d.lgs. 175/2016:

Denominazione Capitale sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Cogeme S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	No	Sì	No	No	No	No	No

Per quanto concerne le partecipazioni indirette, riconducibili tutte alla partecipazione che il Comune di Sulzano detiene in Cogeme S.p.A., si riporta di seguito una descrizione analitica delle Società in esame.

1.1 LGH S.p.A.



Cogeme Spa è, insieme a AEM (CR) l'azionista di riferimento di Linea Group Holding Srl (LGH), una delle principali multi utilities italiane.

Per LGH sono allo studio ipotesi di dismissione di parte della partecipazione attraverso quotazione in Borsa o cessione ad altro operatore, ma ad oggi non ci sono atti deliberati o sottoscritti.

16

1.2 COGEME SERVIZI TERRITORIALI LOCALI s.r.l.



E' la società che gestisce i servizi energetici e altri servizi per le comunità locali. È controllata al 100% da Cogeme S.p.A. In data 29.06.2018 è stata incorporata in Cogeme Nuove Energie s.r.l.

1.3 COGEME NUOVE ENERGIE s.r.l.



E' la società che gestisce i parchi fotovoltaici in Puglia. E' controllata al 100% da Cogeme spa.

1.4 GANDOVERE DEPURAZIONE s.r.l.



E' la società di scopo per la realizzazione e la gestione del Depuratore del Gandovere a Torbole Casaglia. Cogeme spa detiene una quota del 73%.

1.5 A2A S.p.A.

E' una delle principali multi utilities italiane. Cogeme spa detiene una quota del 0,3%.

1. Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l. e Acque Bresciane s.r.l.



È una società totalmente pubblica, partecipata da Cogeme Spa, dalle società e dai Comuni che attualmente gestiscono i Servizi Idrici integrati della zona Sebino-Franciacorta-Pianura Occidentale tra cui il Comune di Sulzano, per una quota pari allo 0,09% del capitale sociale posseduta direttamente e una quota indiretta irrisoria per il tramite di Cogeme spa e Tutela Ambientale del Sebino.

Aveva quale finalità la gestione del servizio idrico integrato nell'area omogenea Ovest Bresciano e l'insieme dei servizi pubblici di distribuzione acqua, fognatura e depurazione acque reflue, servizi che svolgeva anche per il Comune di Sulzano.

Con delibera 35/2016 del 28/10/2016 il Consiglio Provinciale di Brescia ha deliberato di affidare il Servizio Idrico Integrato (costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) alla società Acque Bresciane S.r.l., società a totale capitale pubblico che presenta ogni presupposto soggettivo ed oggettivo per assicurare la piena conformità al modello cosiddetto "in house providing".

Con il conferimento dei rami d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Acque Ovest Bresciano 2 S.r.l. e di Sirmione Servizi atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 110.441 racc n. 39.927, Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei 54 comuni gestiti in precedenza da AOB2 e nel Comune di Sirmione gestito da Sirmione Servizi.

Con il conferimento del ramo d'azienda del Servizio Idrico Integrato di Garda Uno S.p.a. atto a rogito Notaio Francesco Lesandrelli di Brescia repertorio n. 111.232 racc n. 39.875, Acque Bresciane S.r.l. è operativa nei comuni gestiti in precedenza da Garda Uno

La partecipazione, in questo caso sia diretta che indiretta, è ritenuta compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore. Vengono riportati di seguito alcuni dei dati relativi ai bilanci 2014/2016 di Acque Ovest Bresciano Due e 2016 di Acque Bresciane, precisando che, alla data di redazione del presente documento, le società non hanno adottato il bilancio di esercizio 2017:

AOB2 S.p.A.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	40.251.992,00	36.368.045,00	35.560.280,00	4.691.642,00	-1.328.184,00	--	712.135,00	3.868.274,00	1.368.874,00	2.499.400,00
2015	44.183.827,00	40.073.002,00	38.567.557,00	5.616.270,00	-1.429.888,00	--	925.525,00	4.186.332,00	1.436.407,00	2.749.975,00
2016	47.220.909,00	42.987.274,00	37.450.486,00	9.770.423,00	-1.434.184,00	--	--	8.336.239,00	2.989.775,00	5.346.464,00

AOB2 S.p.A.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	--	93.022.247,00	53.769.212,00	205.128,00	25.577.286,00	1.554.146,00	1.495.864,00	83.200.396,00	35.168.922,00	3	134
2015	--	97.131.610,00	52.441.705,00	199.179,00	28.327.260,00	1.845.878,00	1.447.623,00	81.166.282,00	36.985.451,00	3	134
2016	--	102.448.460,00	52.473.660,00	171.540,00	33.673.724,00	3.112.522,00	1.488.037,00	82.427.683,00	34.391.694,00	3	143

Si riportano di seguito i dati relativi al bilancio abbreviato d'esercizio di *Acque Bresciane*, precisando che la società, per l'esercizio considerato, era inattiva.

Acque Bresciane s.r.l.	CONTO ECONOMICO									
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2016	--	--	13.842,00	-13.842,00	--	--	--	-13.842,00	--	-13.842,00

Acque Bresciane s.r.l.	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2016	--	30.853,00	103.002,00	--	86.158,00	--	--	47.697,00	--		

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Acque Ovest Bresciano 2 AOB2 s.r.l.	Diretta e indiretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No ⁶	No	No	No	No
Acque Bresciane s.r.l.	Indiretta	sì	sì	sì	no ⁷	No	La società era inattiva per gli esercizi considerati			

⁶In relazione all'attività esercitata per conto del Comune non sussistono partecipazioni in Società che svolgono attività analoghe.

⁷ Limitatamente al primo esercizio in cui la società era inattiva

3. Tutela Ambientale del Sebino S.r.l.

La società è nata per la realizzazione e gestione della rete di depurazione e collettamento del lago d'Iseo. Gestiva, per il Comune di Sulzano, il servizio di depurazione delle acque reflue. Attualmente tutti i servizi che costituiscono l'oggetto sociale dell'organismo in questione sono svolti da AOB2 s.r.l. per il tramite di Acque Bresciane s.r.l.

Pertanto, la società non eroga nessun servizio a favore degli enti locali, ma si occupa della gestione dei canoni di concessione amministrativa delle reti, impianti ed altre dotazioni patrimoniali concesse alle società di gestione ed erogazione del servizio idrico integrato ed è proprietaria dell'intero collettore fognario del Sebino.

La società opera in forma di srl a seguito di atto di trasformazione deliberato in data 13.06.2011 contestualmente è stato ridotto il capitale sociale precedentemente ammontante ad euro 1 milione e portato a 100 mila euro.

È partecipata da trentotto enti locali di cui trentasei amministrazioni comunali e le Province di Bergamo e Brescia.

La partecipazione del Comune è pari allo **0,98%** del capitale.

Tutela Ambientale del Sebino s.r.l. si configura come Società patrimoniale, pertanto, gli unici ricavi che consegue derivano dai canoni di concessione citati che, in ogni caso, sono al di sotto del limite di fatturato minimo previsto dalla lettera d) del comma 2 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La Società è nata in accordo con le previsioni di cui all'art. 12 della L. 12 gennaio 1994, n. 36, cd. Legge Galli il quale disponeva che le reti e gli impianti relativi al servizio idrico, di proprietà degli enti locali o affidati in dotazione o in esercizio ad aziende speciali e consorzi fossero affidati in concessione al soggetto gestore del servizio idrico integrato. Le previsioni citate sono state confermate con le modifiche apportate all'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, testo unico enti locali, dall'art. 35 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), il cui comma 13 dispone: *Gli enti locali, anche in forma associata, possono conferire la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui detengono la maggioranza, che è incredibile. Tali società pongono le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali a disposizione dei gestori incaricati della gestione del servizio o, ove prevista la gestione separata della rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore, ove prevista, o dagli enti locali. Alla società suddetta gli enti locali possono anche assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle reti, nonché il compito di espletare le gare di cui al comma 5.* Si segnalano, infine, le prescrizioni di cui all'art. 143 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Testo unico in materia ambientale, a mente del quale: *Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli articoli 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge. Spetta anche all'ente di governo dell'ambito la tutela dei beni di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 823, secondo comma, del codice civile.*

Risulta di tutta evidenza, pertanto, che la dismissione della Società in esame potrebbe avvenire solo di concerto con gli altri trentotto Enti partecipanti e con la suddivisione del patrimonio affidato alla stessa tra di essi, patrimonio che, come già precisato, in accordo con la normativa vigente, non può che rimanere pubblico. E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società in considerazione della strategicità degli obiettivi sopracitati in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali.

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio Comunale.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2014/2017:

CONTO ECONOMICO										
Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima delle imposte	Imposte	Risultato d'esercizio
2014	129.284,00	--	112.167,00	17.117,00	-1.622,00	--	33.612,00	52.351,00	2.393,00	49.958,00
2015	84.640,00	--	92.359,00	-7.719,00	-2.436,00	--	14.914,00	9.631,00	--	9.631,00
2016	110.993	--	95.362,00	15.631,00	-8.874,00	--	--	6.757,00	778,00	5.979,00
2017	171.484,00	--	164.512,00	6.972,00	-658,00	--	--	6.314,00	409,00	5.905,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO					STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti	E) Ratei e Risconti		
2014	--	22.280.689,00	5.941.526,00	46	15.766.408,00	--	9.069,00	4.033.630,00	8.443.127,00	1	
2015	--	22.267.439,00	5.492.179,00	85	15.776.040,00	--	6.696,00	3.737.971,00	8.283.996,00	1	
2016	--	22.257.771,00	12.797.979,00	--	15.782.020,00	--	8.358,00	9.454.111,00	9.811.261,00	1	
2017	--	22.248.103,00	11.616.431,00	--	15.787.925,00	--	10.085,00	8.811.409,00	9.255.115,00	1	1

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Tutela ambientale del Sebino S.r.l.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	Sì ⁸	No	No	No

⁸ Si vedano le considerazioni esposte in narrativa

4.Sviluppo turistico del Lago d'Iseo S.p.A.

La società è nata con la finalità di valorizzazione turistica del lago d'Iseo in particolare e gestione del complesso turistico denominato Sassabaneck di Iseo.

Attualmente la partecipazione del Comune è pari allo 0,98 % del capitale. Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio comunale.

Nel precedente piano di razionalizzazione adottato ex art. 1 comma 612 della L. 190/2014 era stata espressa la volontà di dismettere la quota posseduta nella Società in esame *“stante l'esiguità della stessa e, sempre che vi siano volontà convergenti, l'attuazione di una procedura ad evidenza pubblica di carattere sovra comunale, in un'ottica di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa.”* Tuttavia, nella già citata relazione sullo stato di attuazione del piano si era constatato che: *“Ad oggi, nonostante la volontà palesata dal Consiglio comunale, non si è riusciti a dar attuazione alla procedura di alienazione anche in ragione dell'esiguità della quota posseduta e dell'inesistenza di impatto sul bilancio dell'ente. Sono in corso valutazioni a livello sovra comunale al fine di attuare una procedura congiunta una volta concluse le analisi in corso sulle acque che scorrono nel sottosuolo, risultate aventi, ad un primo esame, natura termale. La conferma di ciò è di tutta evidenza che potrebbe incidere in modo significativo sul valore della ancorché esigua partecipazione comunale con ricadute positive anche sull'appetibilità sul mercato. Ragioni di prudenza e di ottimizzazione del pubblico interesse impongono, pertanto, una ulteriore valutazione [...].”*

Con il piano straordinario di razionalizzazione dello scorso anno era stata confermata la volontà di procedere all'alienazione della quota.

Con nota del 27 novembre 2018, prot. n. 6547, l'Amm.ne Com.le ha richiesto alla Società Sviluppo Turistico del Lago d'Iseo spa *“l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione per l'alienazione della partecipata detenuta dal Comune id Sulzano nella società ..., così come previsto dall'art. / dello Statuto”.*

L'alienazione verrà presumibilmente effettuata in maniera congiunta con i Comuni limitrofi che hanno stabilito di procedervi in ossequio al principio di efficienza e per avere una maggiore appetibilità sul mercato.

Vengono indicati in seguito alcuni prospetti di sintesi dei bilanci societari riferiti al periodo 2011/2017. È rispettato, come evidenziato nello schema seguente, quanto prescritto dall'art. 20, comma 2 lettera e).

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	CONTO ECONOMICO									
	Anno	A) Valore della produzione	A1) Ricavi vendite e prestazioni	B) Costi di produzione	differenza A) - B)	C) Proventi e oneri finanziari	D) Rettifiche valore attività finanziarie	E) Proventi ed oneri straordinari	Risultato prima della imposte	Imposte
2011	1.210.623,00	1.173.030,00	1.211.432,00	-809,00	-32.476,00	0,00	-2.457,00	-35.742,00	56,00	-35.798,00
2012	1.296.848,00	1.226.853,00	1.239.155,00	57.693,00	-35.991,00	0,00	-8.247,00	13.455,00	-11.724,00	1.731,00
2013	1.214.824,00	1.164.868,00	1.295.184,00	-80.360,00	84.307,00	0,00	-7.925,00	-3.979,00	-12.383,00	-16.362,00
2014	1.054.542,00	990.028,00	1.275.097,00	-220.555,00	-27.819,00	0,00	-11.097,00	-259.471,00	3.130,00	-262.601,00
2015	1.231.433,00	1.142.274,00	1.260.210,00	-28.777,00	-55.108,00	0,00	99.664,00	15.779,00	5.156,00	10.623,00
2016	1.245.577,00	1.174.484,00	1.284.562,00	-38.985,00	-38.915,00	0,00	0,00	-77.900,00	18.525,00	-96.425,00
2017	1.340.232,00	1.269.333,00	1.288.257,00	51.975,00	-14.607,00	0,00	0,00	37.368,00	17.822,00	19.546,00

SVILUPPO TURISTICO LAGO D'ISEO SPA	STATO PATRIMONIALE ATTIVO				STATO PATRIMONIALE PASSIVO					N. AMMIN.	N. DIP.
	Anno	A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	B) Immobilizzazioni	C) Attivo circolante	D) Ratei e risconti	A) Patrimonio netto	B) Fondi per rischi ed oneri	C) Trattamento di fine rapporto	D) Debiti		
2011	0,00	5.196.344,00	1.046.288,00	13.379,00	3.444.249,00	501.900,00	192.190,00	2.077.050,00	40.622,00	1	6
2012	0,00	5.207.203,00	1.354.897,00	20.540,00	3.445.983,00	481.450,00	135.881,00	2.483.135,00	36.191,00	1	6
2013	0,00	5.229.425,00	1.340.247,00	16.922,00	3.429.617,00	481.450,00	142.440,00	2.493.940,00	39.147,00	1	6
2014	0,00	5.213.818,00	1.122.702,00	24.124,00	3.167.017,00	481.450,00	69.807,00	2.601.244,00	41.126,00	1	4
2015	0,00	5.321.520,00	1.159.734,00	26.033,00	3.177.641,00	481.450,00	39.694,00	2.769.765,00	38.737,00	1	5
2016	0,00	5.383.977,00	1.086.252,00	21.816,00	3.026.676,00	494.974,00	42.437,00	2.890.396,00	37.562,00	1	7
2017	0,00	5.398.055,00	1.027.497,00	20.876,00	3.054.142,00	487.054,00	45.348,00	2.825.397,00	34.487,00	1	4

Denominazione sociale	Tipo di partecipazione	Attività di cui all'art. 4	Requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2*	art. 20 comma 2						
				Lettera a) esercita attività di cui all'art. 4	Lettera b) numero dipendenti superiore a numero amministratori	Lettera c) partecipazioni del Comune in Società con attività analoghe	Lettera d) fatturato medio ultimo triennio < 1 milione euro	Lettera e) risultato negativo per 4/5 esercizi precedenti	Lettera f) necessità contenimento costi di funzionamento	Lettera g) necessità di aggregare con altre società
Sviluppo turistico Lago d'Iseo S.p.A.	Diretta	Sì	Sì	Sì	Sì	No	No	No	No	No

4.– Valutazioni e conclusioni

Tenuto conto delle disposizioni di cui al più volte citato TUSP, Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica di cui al d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, esaminati i bilanci, i contratti societari e l'attività svolta dalle partecipate, l'attività desunta anche dalle informazioni dei siti internet delle stesse società, si ritiene di procedere alla cessione delle seguenti partecipazioni:

1. Cogeme S.p.A.

e si conferma la volontà, espressa con deliberazione n. 28 del 04.10.2017 di procedere con la cessione della partecipazione nella società Sviluppo Turistico Lago d'Iseo S.p.A.

Sulzano, 15.12.2018

La Responsabile dell'Area Amministrativa e Finanziaria
F.TO Dott.ssa Paola Pezzotti